

Comune di Corleto Perticara

Provincia di Potenza

REGOLAMENTO di ORGANIZZAZIONE

del SERVIZIO di TAXI SOCIALE

Art. 1 Finalità del servizio

1. Il "Taxi sociale" è un servizio istituito dal Comune di Corleto Perticara in campo sociale, finalizzato a rimuovere situazioni che impediscono alla persona di poter essere autonoma.
2. Il servizio di taxi sociale ha le seguenti finalità:
 - a) Promuovere l'autonomia della persona a rischio di emarginazione, supportandola nelle funzioni che non è sempre in grado di espletare;
 - b) Favorire l'integrazione ed il collegamento fra i servizi socio-sanitari su tutto il territorio regionale;
 - c) Facilitare l'inserimento nel proprio contesto sociale delle persone in difficoltà, versanti in situazione di solitudine o di disagio per la precarietà della rete di aiuto (famigliari, parenti, vicini...);
 - d) Sostenere le persone che si trovano in uno stato di sofferenza per ragioni sanitarie o sociali, accompagnandole dal medico oppure a visite specialistiche e/o esami diagnostici presso ambulatori pubblici o strutture ospedaliere.

Art 2 Utenti del servizio

1. Possono usufruire del servizio di cui all'art. 1:
 - a) Residenza nel Comune di Corleto Perticara;
 - b) Soggetti con reti familiari ed informali carenti a garantire i servizi di accompagnamento , per :
 - 1) Disabili maggiorenni ;
 - 2) Soggetti con temporanea riduzione delle capacità motorie o con invalidità momentanea alla guida ;
 - 3) Soggetti maggiorenni che non hanno la patente di guida ;
 - c) Soggetti in carico ai Servizi Sociali Comunali, per motivate necessità.
2. I soggetti di cui al punto 2 precedente devono allegare alla richiesta un'autocertificazione che attesti la condizione fisica per cui sussiste l'inidoneità temporanea alla guida. Per queste persone l'ammissione al servizio è concessa per un periodo non superiore a quello della durata della temporanea riduzione della capacità motoria o della temporanea inidoneità alla guida attestata, eventualmente, anche da un certificato medico.
3. Sono escluse dal servizio le persone non deambulanti, quelle che durante il trasporto necessitano di particolare assistenza sanitaria o che, per patologia o limitazione funzionale, necessitano di trasporto con ambulanza.
4. La verifica dei predetti requisiti e degli altri di cui al presente regolamento è a carico dei servizi sociali i quali sono altresì autorizzati secondo la vigente normativa a rilasciare anche eventuali attestazioni a comprova dei predetti requisiti afferenti anche alla competenza degli stessi uffici sociali

Art. 3- Tipologia del servizio

1. Il servizio, a titolo esemplificativo e non esaustivo, prevede l'accompagnamento:
 - a) presso strutture sanitarie pubbliche e private per visite mediche e/o specialistiche, cicli di terapie e di riabilitazione;
 - b) presso gli istituti di credito (banche, posta, ecc.) presenti sul territorio comunale ;

- c) presso strutture protette e punti CUP per prenotazioni mediche;
 - d) per il disbrigo di pratiche burocratiche ed amministrative presso l'INPS o altri istituti previdenziali ed assistenziali;
 - e) per acquisti, entro i confini del territorio comunale, che non abbiano il carattere della quotidianità;
 - f) per la consegna dei medicinali e dei pasti a domicilio sul territorio comunale.
2. Per situazioni particolari, valutate di volta in volta dai Servizi Sociali del Comune, possono essere effettuati anche trasporti per altre motivazioni, purché le richieste siano di tipo parasanitario, riabilitativo o socio-assistenziale o comunque di estrema necessità ed urgenza.
 3. L'uso del taxi sociale ha, di norma, carattere non continuativo e regolare

Art 4 - Modalità di accesso al servizio

1. Le domande per l'accesso al servizio sono presentate dal richiedente al Servizio Sociale comunale, con apposito modulo che deve essere compilato in ogni sua parte e sottoscritto.
2. Alla domanda deve essere allegata:
 - a) documentazione di carattere sanitario;
 - b) attestato ISEE in corso di validità;
3. L'ammissione al servizio è comunicata dai Servizi Sociali Comunali, in seguito a verifica dei requisiti previsti dal presente regolamento

Art. 5 Funzionamento del servizio

1. Il servizio funziona, di norma, sei giorni alla settimana, dal lunedì al sabato, dalle ore 7.00 alle ore 18.00 (escluso i giorni festivi).
2. Sarà dotato di un numero di telefono, dove i cittadini, come sopra specificato, potranno telefonare e in caso di disponibilità e fattibilità verrà effettuato il servizio richiesto, nei limiti del perimetro del centro abitato, potrà anche essere richiesto il servizio al passaggio, l'autista potrà valutare la disponibilità purché il percorso sia il medesimo del soggetto prenotante, sarà discrezione dell'autista valutare la possibilità.
3. Nelle ore di servizio, ma di non utilizzo, il taxi sociale sarà parcheggiato nell'apposito spazio riservato in piazza plebiscito.
4. Per eventuali esigenze particolari, sentiti i volontari accompagnatori ed ottenuto il loro benestare, potrà essere predisposto un differente orario di funzionamento del servizio;
5. I Servizi Sociali del Comune, si riservano, in base alla propria organizzazione, di valutare le priorità di accesso e di comunicare all'utente l'eventuale impossibilità di eseguire il trasporto richiesto in tempi congrui rispetto alla data stabilita per l'intervento

Art. 6 Compartecipazione economica al servizio

1. Il richiedente il servizio taxi sociale è soggetto alla compartecipazione economica al servizio.
2. Il pagamento avviene tramite corresponsione di quanto dovuto per mezzodi bollettino postale inviato alla residenza del richiedente sulla base dei viaggi effettuati secondo le modalità stabilite dalla giunta comunale che annualmente adeguerà anche i costi dei servizi previsti dal presente regolamento e l'entrata in vigore del servizio a seguito della organizzazione dello stesso.

3. La Giunta Comunale sulla base del valore della pensione minima INPS, determinerà fasce di compartecipazione al servizio sempre sulla base dell'attestato ISEE .
4. Qualora il richiedente non fosse in possesso dell'attestato ISEE , saranno i Servizi Sociali , previa istruttoria indagine, ad attestare l'indigenza economica e lo stato di emergenza del soggetto richiedente.
5. Per quanto previsto nel presente regolamento si fa riferimento alla vigente normativa nelle materie indicate nel presente regolamento.